



Sassari, 05/06/16
Prot.11/16

Al Comandante Provinciale VVF
Sassari
Ing. Mario Falbo

Alle Segreterie Regionali
CGIL VVF, UILPA VVF,
CONAPO

Oggetto: Ordine del Giorno n. 51 del 18.04.2016. Punto 4 – Nuova procedura per infortuni sul lavoro. Ambito di intervento del Funzionario reperibile.

Con Ordine del Giorno n. 51 del 18.04.2016, la S.V. ha disposto, tra l'altro, che:
*“il Capo Turno, appena venga a conoscenza del verificarsi di un infortunio sul lavoro, oltre ad attivare le consuete procedure, contestualmente avverta il Funzionario tecnico Responsabile del Servizio (nel turno diurno e feriale) ovvero il Funzionario di Guardia e/o **Reperibile**, affinché, valutata la situazione e la gravità del caso, sia effettuato un sopralluogo immediato sul posto dell'evento atto all'acquisizione di tutti i dati occorrenti alla compilazione del nuovo rapporto d'infortunio”.*

OMISSIS....

*“Per gli infortuni gravi che comportano lesioni con prognosi iniziale a partire dai 20 giorni va sempre **informato il Funzionario di guardia**, al quale vanno sottoposti gli atti per la redazione della Relazione di Sintesi sui fatti accaduti, in relazione alle prove testimoniali ed agli accertamenti diretti in sito”.*

Al fine di fugare i dubbi circa lo scenario operativo di pertinenza del Funzionario reperibile, anche in considerazione di analoghe “prestazioni” pretese in precedenti disposizioni di servizio riguardanti altri ambiti del servizio non di soccorso tecnico urgente (es: mensa di servizio, carenze di

organico nelle sedi di servizio, ecc.), si ritiene opportuno ricordare che la reperibilità dei Funzionari Tecnici del CNVVF è disciplinata dalla C.M. n. 20 MI.SA. (91) 12 del 02.08.1991 allo scopo di *“chiamare una componente qualificata del Corpoin particolari circostanze e con adeguata rapidità, a prestare la propria opera negli interventi di soccorso tecnico urgente, che costituiscono compito istituzionale prioritario. La reperibilità è quindi uno strumento organizzativo con il quale i funzionari tecnici possono esser chiamati al di fuori dell'orario ordinario e straordinario a prestare la propria opera **nell'intervento di soccorso tecnico urgente** quando ne ricorrano gli estremi....”*.

La medesima circolare, aggiunge, altresì, che *“Il capo turno dovrà avvisare il funzionario reperibile nei casi in cui **un intervento di soccorso** sia di entità tale da richiedere un'azione di coordinamento e/o di supervisione tecnica di livello superiore a quello ordinariamente affrontabile dalle squadre chiamate ad operare in prima istanza”*.

Nello specifico, la definizione di soccorso tecnico urgente può essere estrapolata dal D. Lvo 139/2006 che, all'articolo 24 - **Interventi di soccorso pubblico** – recita testualmente:

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, **assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione**, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:
 - a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minaccioso crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
 - b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Non sono note a chi scrive successive “modifiche legislative” apportate all'istituto della reperibilità dall'Ordinamento del CNVVF (D.Lgs 217/2005) né, tantomeno, dal Regolamento di servizio del CNVVF (DPR 64/2012). Altrettanto irreperibili in letteratura risultano interpretazioni più aggiornate della locuzione “soccorso tecnico urgente”.

Appare, altresì, non supportata da riscontri normativi la presunta equiparazione delle incombenze a carico del Funzionario reperibile a quelle previste dall'art. 63 del Regolamento di servizio a carico del Funzionario di guardia, che si ricorda essere unità operativa presente durante il turno di servizio ordinario.

Atteso quanto sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera h), si richiede alla S.V. l'immediata rettifica delle disposizioni interne che richiamano il coinvolgimento improprio del Funzionario reperibile in attività che esulano dall'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente.

UIL PA VVF

CGIL F.P VVF

CONAPO

D.O. Corveddu

R.B. Maninchedda

P.Nurra